

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7439	11 ottobre 2017	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Decreto legislativo per la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto

INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
2.	SITUAZIONE ATTUALE	2
3.	PROPOSTA	2
4.	PIANO FINANZIARIO	3
5.	CONCLUSIONI	3



Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo il disegno di Decreto legislativo per la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto.

1. INTRODUZIONE

Il 23 marzo 2015 il deputato Giovanni Berardi ha presentato l'iniziativa elaborata denominata "migliorare le condizioni di gestione delle aziende agricole".

Per mezzo dell'iniziativa, il deputato vuole ottenere l'adeguamento della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 a quanto già previsto e sancito dalla Confederazione e segnatamente dall'articolo 14 capoverso 1 lettera a) dell'Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt) relativo alla concessione dei contributi. In assenza della modifica dell'art. 6 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LA), non è possibile stanziare parte del contributo previsto dalla Confederazione di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. a) OMSt.

La modifica di cui all'art. 6 LA, così come proposta dall'iniziativista, è volta ad introdurre la possibilità per il Cantone di promuovere il miglioramento strutturale dell'agricoltura attraverso la concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per le ricomposizioni particellari, per il raggruppamento dei terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione.

2. SITUAZIONE ATTUALE

I fondi gestiti dalle aziende agricole ticinesi sono spesso dislocati rispetto al centro aziendale, causando un inevitabile aumento dei costi di gestione dovuti segnatamente ai lunghi tragitti con i macchinari. Inoltre, gli agricoltori spesso gestiscono fondi di piccole dimensioni in modo poco razionale con conseguente dispendio di tempo lavorativo. La maggior parte delle aziende agricole ticinesi è composta da fondi gestiti principalmente in affitto e non in proprietà, impedendo di conseguenza una razionalizzazione della gestione aziendale.

Occorre precisare come la vigente legislazione cantonale permetta già di stanziare parte dei contributi previsti dalla Confederazione di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. a) OMSt. Infatti, in base alla Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT), è possibile stanziare dei contributi per i raggruppamenti a carattere generale (capitolo II) e per le opere di adattamento dei terreni per la lavorazione meccanica fatte eseguire dal Consorzio entro due anni dal nuovo riparto, tenendo conto dell'importanza agricola del raggruppamento, della regione in cui si trova il Comune e delle sue condizioni finanziarie. È inoltre già possibile stanziare dei contributi per la ricomposizione particellare (capitolo III, LRPT), avente quale scopo quello di migliorare l'utilizzazione del suolo in generale, la misurazione ufficiale dei fondi e l'impianto del Registro fondiario.

Al fine di allinearsi definitivamente con quanto previsto dalla legislazione federale, segnatamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. a) OMSt, l'iniziativista propone dunque di introdurre nella legislazione cantonale la possibilità di concedere aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone anche per il raggruppamento dei terreni in affitto.

La modifica legislativa proposta dall'iniziativa elaborata del 23 marzo 2015, per quel che concerne il raggruppamento di terreni in affitto, non è stata regolamentata ed inserita in occasione della prima revisione della LA, in quanto il concetto di raggruppamento dei terreni in affitto è di difficile applicazione nel Cantone Ticino. Si è pertanto ritenuto opportuno verificare preliminarmente la sua applicabilità ed esecuzione nel resto della Svizzera, al fine di disporre di elementi concreti di riferimento per sviluppare delle modalità di esecuzione compatibili con la situazione del nostro Cantone.

Attualmente, solo pochi Cantoni applicano la procedura concernente il raggruppamento di terreni in affitto, ma si trovano tuttora in fase iniziale con la conseguenza che, purtroppo, non è stato possibile raccogliere elementi utili all'elaborazione del presente messaggio e questo per quel che concerne in modo particolare la determinazione dei costi.

3. PROPOSTA

Alla luce di quanto indicato al punto precedente riteniamo opportuno procedere, anziché direttamente con la modifica dell'art. 6 LA, con l'emanazione di un decreto legislativo avente quale oggetto un progetto pilota per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto situati in un delimitato comparto territoriale.

Il progetto pilota dovrà essere proposto da un gruppo di persone fisiche e/o giuridiche costituitosi in associazione, consorzio o cooperativa e avente quale obiettivo la distribuzione di superfici agricole in affitto in modo razionale tra le aziende agricole, il quale sarà beneficiario del contributo finanziario.

Il beneficiario dovrà presentare all'istanza esecutiva competente un progetto e un preventivo di spesa.

Il rapporto tra proprietari e beneficiario dovrà essere regolato nel dettaglio da una convenzione che necessita la ratifica da parte dell'istanza esecutiva competente. La convenzione disciplina la ridistribuzione, lo scambio e altri compiti di gestione. Per poter procedere alla sottoscrizione della convenzione occorre l'accordo di almeno due terzi dei proprietari dei terreni del comparto territoriale definito, ritenuto che solo questi ultimi ne sono vincolati.

I contratti di affitto agricolo dovranno invece essere stipulati tra i proprietari e i gli affittuari per una durata di 18 anni.

Quale sostegno al progetto pilota si propone un contributo pari al 40% dei costi sussidiabili riconosciuti dall'istanza esecutiva competente, considerato un massimo di fr. 300'000.– utilizzabile entro 5 anni. Un ulteriore contributo pari al 40% dei costi sussidiabili sarà coperto dalla Confederazione.

Quali costi sussidiabili entrano segnatamente in linea di conto l'indennità unica che il beneficiario fissa nella convenzione a favore dei proprietari (fino ad un importo massimo di fr. 800.– per ettaro), i costi di progettazione relativi alla spartizione dei fondi e le spese di gestione inerenti la loro messa in affitto.

4. PIANO FINANZIARIO

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si chiede di stanziare un credito di fr. 300'000.–, utilizzabile entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, che verrà iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura CRB 851.

Il contributo verrà trattato come contributo agli investimenti in quanto questo è richiesto dalla Confederazione per l'erogazione dei suoi contributi, ed è in linea con il trattamento dei crediti presso la Confederazione.

Lo stanziamento del credito proposto con l'allegato decreto legislativo richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

5. CONCLUSIONI

In considerazione delle indicazioni fornite ai punti precedenti e delle argomentazioni addotte il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare l'allegato disegno di Decreto legislativo.

Vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 23 marzo 2015 presentata nella forma elaborata da Giovanni Berardi;
- visto il messaggio 11 ottobre 2017 n. 7439 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Scopo

Con il presente decreto si intende promuovere un progetto pilota per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto, situati in un delimitato comparto territoriale, attraverso la concessione di aiuti agli investimenti, allo scopo di razionalizzare l'attività degli agricoltori con conseguente diminuzione dei costi di produzione.

Art. 2

Beneficiari

Può beneficiare degli aiuti agli investimenti un gruppo di persone fisiche e/o giuridiche costituitosi in associazione, consorzio o cooperativa e avente quale scopo la distribuzione di superfici agricole in affitto in modo razionale tra le aziende agricole.

Art. 3

Presentazione del comparto territoriale delimitato

¹Il beneficiario presenta al Consiglio di Stato un progetto di comparto territoriale delimitato.

²La documentazione da produrre include almeno un piano di assieme basato sulla carta nazionale con definito il perimetro del comparto e i dati della definizione informatica di tale perimetro.

³Dopo esame del comparto territoriale il Consiglio di Stato comunica al beneficiario il prosieguo di procedura.

Art. 4

Convenzione

¹Tra i proprietari dei terreni agricoli e il beneficiario è stipulata una convenzione che regola la ridistribuzione, lo scambio e altri compiti di gestione.

²Per poter procedere alla sottoscrizione della convenzione occorre l'accordo di almeno due terzi dei proprietari dei terreni del comparto territoriale definito, ritenuto che solo questi ultimi ne sono vincolati.

³La convenzione disciplina in particolare la messa a disposizione a lungo termine dei terreni agricoli contro indennità unica fino ad un importo massimo di 800 franchi per ettaro, ritenuto che in caso di una durata di affitto agricolo inferiore ai 18 anni di cui all'art. 7, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente.

⁴La convenzione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

Art. 5

Vincoli

¹Dalla sottoscrizione della convenzione all'immissione in possesso dei fondi in affitto non è consentito ai proprietari di procedere con mutazioni fondiari (rettifiche, permuta, frazionamenti).

²In caso di modifica di proprietà dopo l'immissione in possesso, il nuovo proprietario subentra nei diritti e doveri del proprietario precedente.

Art. 6

Concessione del contributo

La concessione del contributo è vincolata alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 4 nonché alla presentazione di un preventivo di spesa riconosciuto dal Consiglio di Stato.

Art. 7

Versamento del contributo

Il versamento del contributo è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dal Consiglio di Stato e sono presentati tutti i contratti di affitto agricolo stipulati tra i locatori e gli affittuari per una durata di 18 anni.

Art. 8

Ammontare del contributo

Il contributo è pari al 40% dei costi sussidiabili riconosciuti dal Consiglio di Stato.

Art. 9

Revoca e restituzione

¹Il Consiglio di Stato può revocare le prestazioni concesse in virtù del presente decreto rispettivamente ordinarne la restituzione totale o parziale, con l'aggiunta degli interessi nei casi seguenti:

- a) il contributo è stato concesso a torto;
- b) il contributo è stato concesso in violazione di norme giuridiche;
- c) il contributo è stato concesso in virtù di fatti o informazioni false, inesatte o incomplete determinanti per la concessione del contributo;
- d) quando per l'ottenimento del contributo o successivamente non siano adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dal decreto o fissati dalla decisione che assegna i contributi e dalla convenzione.

²È riservata l'azione penale.

Art. 10

Diritto sussidiario Sono applicabili le disposizioni della legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, della legislazione federale e cantonale sull'affitto agricolo nonché il capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Art. 11

Rimedi di diritto Contro le decisioni prese in applicazione del presente decreto è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 12

Credito Per l'applicazione del presente decreto è stanziato un credito di 300'000 franchi che verrà iscritto al nuovo conto (sotto il CRB 851) del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura, denominato "Contributo raggruppamento di terreni in affitto".

Art. 13

Entrata in vigore e durata ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore; esso decade dopo 5 anni dalla sua entrata in vigore.